



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE del Fondo Pensione Prevedi



Aggiornato al 27 luglio 2026

PREMESSA

Il presente Documento è redatto, su indicazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), per illustrare la disciplina fiscale delle contribuzioni versate al Fondo Pensione e delle prestazioni a vario titolo erogabili dallo stesso, sulla base della disciplina normativa di riferimento che è il Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005 (in seguito definito anche semplicemente Decreto).

Il Presente Documento è disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, nella sezione “documentazione” del sito internet www.prevedi.it.

CONTRIBUZIONI VERSATE AL FONDO DAL 1° GENNAIO 2007

Il trattamento fiscale

1. Limite di deducibilità dal reddito del lavoratore

a) I contributi versati a Prevedi dal lavoratore e dal datore di lavoro, siano essi volontari o dovuti in base a contratti e accordi collettivi, sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, per un importo non superiore a **euro 5.300** (art. 8, comma 4 del Decreto¹). Ai fini del computo del già menzionato limite si tiene conto anche delle quote eventualmente accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1 del citato TUIR nonché di quelle eventualmente versate dal lavoratore a favore di familiari a proprio carico;

b) I contributi versati a Prevedi dal lavoratore e dal datore di lavoro che non abbiano fruito della sopra citata deduzione (compresi quelli eccedenti il limite di deducibilità di € 5.300) e che non siano stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, devono essere comunicati dal lavoratore a Prevedi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero alla diversa data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica o in cui viene esercitato il riscatto della posizione individuale (se antecedente al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo);

¹ Come modificato dalla Legge 199/2025.

c) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, il limite di deducibilità di cui alla precedente lettera a) si intende aumentato ed è pari al minore tra i seguenti due importi:

- $5.300 + 2.650$;

- $5.300 + (26.500 - n)$, dove n è uguale alla somma dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro versati al fondo nei primi 5 anni di partecipazione al fondo stesso.

2. La deducibilità del TFR dal reddito di impresa in vigore dal 1° gennaio 2007

Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

Il trattamento previdenziale

a) Tutte le quote ed elementi retributivi destinati a Prevedi a carico del lavoratore sono soggetti alla contribuzione previdenziale ordinaria prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del lavoratore stesso;

b) Le contribuzioni o somme destinate a Prevedi a carico del datore di lavoro, diverse dal TFR, sono soggette al contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

c) Il datore di lavoro è inoltre esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari (ivi compreso Prevedi).

Le prestazioni previdenziali

1. Premessa

L'iscritto al Fondo Pensione che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare (oppure tre anni per un lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione Europea), ha diritto di richiedere al Fondo stesso l'erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione pensionistica complementare sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto integrale presso le forme medesime. Nel caso in cui, al momento del pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni (oppure tre anni per un lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione Europea), l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica ma al riscatto del montante maturato, per il quale si rinvia al paragrafo relativo ai riscatti.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica complementare:

- ✓ **Interamente in capitale.** Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata dall'aderente, l'importo della stessa risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (disponibile sul sito www.inps.it; per il 2026 pari a euro 7.101,12 annui), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in forma di capitale.
- ✓ **Interamente in rendita vitalizia o in una delle nuove prestazioni previdenziali alternative alla stessa².** La pensione complementare in forma di rendita vitalizia si sostanzia in una somma, calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato presso Prevedi al momento del pensionamento e alla sua età in quel momento, che gli verrà erogata, con la periodicità che lui stesso sceglierà tra quelle disponibili, per tutta la vita. Per ulteriori informazioni sulla rendita vitalizia e sulle prestazioni alternative, si rimanda al Documento sulle rendite, all'interno della sezione Documentazione del sito www.prevedi.it.
- ✓ **Parte in capitale** (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) **e parte in rendita vitalizia o in una delle nuove prestazioni previdenziali alternative alla stessa.** Per ulteriori informazioni sulla rendita vitalizia e sulle prestazioni alternative, si rimanda al Documento sulle rendite, all'interno della sezione Documentazione del sito www.prevedi.it.

² Di cui all'art. 11, comma 3-bis del D. Lgs. 252/2005, introdotto dalla Legge 199/2025.

2. Le prestazioni previdenziali in capitale

Come anticipato, nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata dall'aderente, l'importo della stessa risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (disponibile sul sito www.inps.it; per il 2026 pari a euro 7.101,12 annui), l'iscritto al fondo pensione può scegliere di ricevere l'intera prestazione in forma di capitale. La tabella seguente evidenzia i criteri fiscali applicati a tale fattispecie, divisa per i periodi previsti dalla disciplina vigente (*criterio pro-rata*).

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CAPITALE	
CRITERIO GENERALE	
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da Prevedi in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.	
PARTE DI POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA DOPO IL 31/12/2006	
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate da Prevedi in forma di capitale, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (tassazione sostitutiva).	
PARTE DI POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA TRA IL 01/01/2001 E IL 31/12/2006	
È assoggettata a tassazione separata. Se l'importo liquidato in forma di capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata al momento del pensionamento, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti nella fase di contribuzione ed alle quote TFR. Lo stesso tipo di tassazione si applica anche nell'ipotesi in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma di rendita sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995. Al contrario, se l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo alla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari. La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 917/86. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.	
PARTE DI POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA FINO AL 31/12/2000	
Su tutte le erogazioni diverse dalla rendita (anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale), si continua ad applicare la disciplina di cui all'art. 17 bis del TUIR e successive modifiche e integrazioni, con tassazione separata. La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 917/86: la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.	

3. Le prestazioni previdenziali in rendita vitalizia

La pensione complementare in forma di rendita vitalizia si sostanzia in una somma, calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato presso Prevedi al momento del pensionamento e alla sua età in quel momento, che gli verrà erogata, con la periodicità che lui stesso sceglierà tra quelle disponibili, per tutta la vita. La tabella seguente evidenzia i criteri fiscali applicati a tale fattispecie, divisa per i periodi previsti dalla disciplina vigente (*criterio prorata*).

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN RENDITA VITALIZIA	
CRITERIO GENERALE	
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, se determinabili. il rendimento finanziario applicato alla rendita durante la fase di erogazione della stessa è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014.	
PARTE DI POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA DOPO IL 31/12/2006	
La componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.	
PARTE DI POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA TRA IL 01/01/2001 E IL 31/12/2006	
La componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2001 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali.	
PARTE DI POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA FINO AL 31/12/2000	
La componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare.	

4. Possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i "vecchi iscritti"

L'articolo 10, comma 10 dello Statuto di Prevedi fissa la seguente regola: "L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale". Viene pertanto confermata per i "vecchi iscritti" la possibilità, già prevista per tali soggetti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa, quindi, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, trova applicazione sull'intera prestazione il regime tributario vigente fino al 2006.

5. Le prestazioni alternative alla rendita

La Legge 199/2025 ha introdotto nell'ordinamento italiano tre nuove prestazioni previdenziali, alternative alla rendita vitalizia, le cui caratteristiche sono descritte nella Nota informativa e nel Documento sulle rendite del Fondo Prevedi. La tabella seguente evidenzia i criteri fiscali applicati alle singole nuove prestazioni.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ALTERNATIVE ALLA RENDITA	
RENDITA A DURATA DEFINITA	
La parte imponibile è soggetta a imposta sostitutiva del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.	
LIBERI PRELIEVI	
La parte imponibile è soggetta a imposta sostitutiva del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.	

È importante sottolineare come, alla data di redazione del presente documento, l'Agenzia delle Entrate debba ancora fornire indicazioni interpretative circa le nuove prestazioni previdenziali qui analizzate. Ad esempio, nulla è detto circa la possibile divisione in sottoperiodi, come avviene con il pro-rata applicato alle rendite vitalizie, oppure in merito alla possibilità di degradazione, anno per anno, delle aliquote fiscali applicate³.

Il riscatto della posizione individuale

1. Erogazioni relative alla parte di posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007

Il trattamento fiscale delle somme erogate da PREVEDI a titolo di riscatto della posizione individuale differisce a seconda dei presupposti del riscatto.

Trattamento fiscale più favorevole: ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta viene applicata sulle somme erogate a titolo di riscatto, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, nelle seguenti ipotesi:

- Riscatto parziale** (50% della posizione individuale) esercitato a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero a seguito di mobilità o cassa integrazione guadagni;
- Riscatto totale** della posizione individuale esercitato a seguito di **invalidità** permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- Riscatto totale** della posizione individuale esercitato, in caso di **decesso** dell'iscritto, da parte degli eredi o dei diversi beneficiari dallo stesso designati.

³ Come avviene, ad oggi, per l'erogazione della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). Si tenga presente che la RITA, come le nuove prestazioni, è erogata direttamente dal fondo pensione (vedi infra).

Trattamento fiscale meno favorevole: ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% applicata sulle somme erogate a titolo di riscatto nella misura del 50%, 75%, 95% (**riscatto immediato parziale**) o 100% (**riscatto immediato integrale**), per tutte le ipotesi diverse da quelle fiscalmente agevolate sopra indicate.

Attenzione: il trattamento fiscale “meno favorevole” qui indicato viene applicato anche alla liquidazione della posizione individuale richiesta dall’aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria ma non i 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

2. Erogazioni relative alla parte di posizione individuale maturata tra il 01/01/2001 e il 31/12/2006

Riscatto immediato (integrale o parziale): nel caso in cui la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo sia frutto della volontà del lavoratore o del datore di lavoro (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale), si applica la tassazione ordinaria (quindi con successivo congruaggio in dichiarazione dei redditi) sulla parte relativa ai contributi dedotti nella fase di contribuzione e al TFR. Nel caso in cui, invece, la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo sia indipendente dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro (decesso, fallimento aziendale, pensionamento, ecc.), si applica la tassazione separata sulla parte relativa ai contributi dedotti nella fase di contribuzione e al TFR.

Riscatto parziale: si applica la tassazione separata sulla parte relativa ai contributi dedotti nella fase di contribuzione e al TFR.

3. Erogazioni relative alla parte di posizione individuale maturata fino al 31/12/2000

Su tutte le erogazioni diverse dalla rendita (anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale), si continua ad applicare la disciplina di cui all’art. 17 bis del TUIR e successive modifiche e integrazioni, con tassazione separata. La tassazione separata avviene con applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. 917/86: la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

Le anticipazioni della posizione individuale

1. Erogazioni relative alla parte di posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007

Il trattamento fiscale delle somme erogate da Prevedi a titolo di anticipazione della posizione individuale differisce a seconda dei presupposti dell’anticipazione.

Trattamento fiscale più favorevole: ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta viene applicata sulle somme erogate a titolo di anticipazione della posizione, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, quando l’anticipazione sia richiesta per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (l’anticipazione non potrà comunque superare il 75% della posizione individuale).

Trattamento fiscale meno favorevole: ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% applicata sulle somme erogate a titolo di anticipazione della posizione, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, quando l’anticipazione sia richiesta per i seguenti motivi:

- Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Le anticipazioni possono essere reintegrate dall'aderente in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300 euro. Sulle somme eccedenti tale limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla quota dell'imposta pagata al momento dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

2. Erogazioni relative alla parte di posizione individuale maturata tra il 01/01/2001 e il 31/12/2006

Le anticipazioni sono assoggettate a **tassazione separata** rispetto agli altri redditi del lavoratore, incluso però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.

La tassazione separata per i casi sopra indicati avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 917/86. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

3. Erogazioni relative alla parte di posizione individuale maturata fino al 31/12/2000

Su tutte le erogazioni diverse dalla rendita (anticipazioni, riscatti, prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale), si continua ad applicare la disciplina di cui all'art. 17 bis del TUIR e successive modifiche e integrazioni, con tassazione separata (quindi senza conguaglio in dichiarazione dei redditi). La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 917/86: la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

La RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che si verifichi a meno di 5 anni dalla maturazione dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, il lavoratore iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni e con almeno 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, può chiedere al Fondo Pensione la *“Rendita integrativa temporanea anticipata”* (RITA) che consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. Ferma restando la necessità di iscrizione ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni, la RITA può essere richiesta anche con un anticipo di 10 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, in caso di disoccupazione da più di ventiquattro mesi; in tal caso non è previsto l'obbligo di aver contribuito per almeno 20 anni al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Le prestazioni di cui al presente paragrafo godono di un **trattamento fiscale agevolato**: la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

L'aliquota fiscale “degrada” con il passare del tempo. Ad esempio, se un iscritto ha accesso alla RITA con 15 anni di iscrizione alla previdenza complementare, il primo anno l'aliquota fiscale applicata sarà il 15%. Il secondo anno, non appena tale iscritto avrà maturato 16 anni di iscrizione, l'aliquota fiscale scenderà al 14,7%.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Ai fini della richiesta della prestazione previdenziale in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione eventualmente richiesta dal lavoratore in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

IL VERSAMENTO DEL TFR PREGRESSO AL FONDO

Nel caso in cui sia stato conferito a Prevedi il TFR pregresso (cioè, il TFR maturato prima dell'adesione al fondo stesso), questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale. Ad esempio, se viene conferito a Prevedi il TFR maturato tra il 1° gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1° gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali vigenti con riferimento a ciascuno di tali periodi, come rappresentati nei punti precedenti.

LA FISCALITA' DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE

Prevedi è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, che si applica sul rendimento netto prodotto dal fondo in ciascun periodo d'imposta. L'imposta sul rendimento del Fondo Pensione è prelevata direttamente dal patrimonio investito: i rendimenti indicati nei documenti di Prevedi sono quindi già al netto di questo onere.

Il rendimento si determina tramite la seguente somma algebrica:

- + Patrimonio netto del fondo a fine anno (al lordo dell'imposta sostitutiva)
- + Riscatti e prestazioni previdenziali erogati dal fondo nel corso dell'anno
- + Trasferimenti di posizioni previdenziali in uscita dal fondo erogate nel corso dell'anno
- Contribuzioni affluite al fondo nel corso dell'anno
- Trasferimenti di posizioni previdenziali in entrata sul fondo pensione
- Redditi già tassati e/o redditi esenti
- Patrimonio netto del fondo a inizio anno

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio, redatto dal fondo medesimo.

Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti da Prevedi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del già menzionato decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione del fondo e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. “legge di stabilità” 2015) ha introdotto alcune variazioni alla misura e ai criteri di tassazione dei rendimenti prodotti dalle forme pensionistiche complementari. L’art. 1 comma 621 di tale legge ha infatti disposto l’incremento dall’11% (11,5% per l’esercizio 2014) al 20% dell’aliquota di tassazione sul risultato della gestione finanziaria maturato nel corso dell’anno dalle forme pensionistiche complementari. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 13 febbraio 2015 ha quindi fornito una serie di chiarimenti in materia, dai quali si desume chiaramente come la tassazione applicata sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari risulti comunque più bassa di quella generalmente applicata agli altri investimenti di natura finanziaria. L’art. 1 comma 622 della citata legge n. 190 del 2014 prevede, infatti, l’abbattimento della tassazione sul rendimento derivante dall’investimento in titoli pubblici e in altri titoli agli stessi equiparati, il quale (rendimento) è imponibile solo per il 62,5% del totale maturato nell’anno: in tal modo la tassazione finale applicata ai rendimenti di questi titoli non sarà pari al 20% ma al 12,5%. Tale agevolazione si applica ai proventi derivanti dai titoli emessi dall’Italia e dagli enti pubblici e territoriali italiani, da enti e organismi sovranazionali riconosciuti in Italia, nonché dagli Stati esteri ed enti territoriali esteri rientranti nella cosiddetta “white list”, cioè nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, il quale viene periodicamente aggiornato (si vedano in proposito anche le circolari dell’Agenzia delle Entrate n.ro 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Le nuove regole sulla tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari introdotte dalla “legge di stabilità” 2015 trovano applicazione retroattiva a partire dall’esercizio 2014, ferma restando la tassazione più vantaggiosa già applicata sui rendimenti delle liquidazioni effettuate nel 2014.

L’imposta sul rendimento del Fondo Pensione è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti di Prevedi sono quindi già al netto di questo onere.

COMUNICAZIONI DEGLI ADERENTI

1. Contributi non dedotti

L’aderente è tenuto a comunicare al Fondo Pensione l’ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti, oppure che non saranno dedotti, in sede di dichiarazione dei redditi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento contributivo oppure, se precedente, entro la data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tali contributi non dedotti non saranno considerati ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale verrà calcolata l’imposta dovuta al momento dell’erogazione della prestazione finale.

Affinché l’importo dei contributi non dedotti possa essere escluso dall’imponibile, è indispensabile che il Fondo riceva la relativa comunicazione prima della presentazione della richiesta di liquidazione integrale della posizione individuale maturata presso il Fondo stesso. In assenza di tale comunicazione preventiva, non sarà possibile scomputare dall’imponibile i contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

2. Reintegro dell’anticipazione

Il reintegro disciplinato dall’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, consente di ottenere la ricostituzione della “posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione” in vista dell’ottenimento della prestazione previdenziale ad opera della forma pensionistica.

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (cd. “credito d’imposta”) riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 (K3) e le somme corrisposte dall’iscritto al Fondo Pensione che siano eccedenti il limite di € 5.300 euro (si veda a questo riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007).

La richiesta di restituzione di importi erogati prima del 31/12/2006 oppure dopo questa data, ma che non abbiano coinvolto il maturato post 01/01/2007, e i versamenti finalizzati al reintegro dell’anticipazione che NON si caratterizzino per essere eccedenti il limite di € 5.300 euro, pur potendosi configurare civilisticamente quale “reintegro di anticipazione” non consentono di ottenere il credito d’imposta.

3. Premi di produttività

I contributi che il lavoratore (la cui RAL non superi gli 80.000 euro) decide di destinare al Fondo Pensione in sostituzione, totale o parziale, delle somme previste dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 (premi di risultato o importi corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a imposta sostitutiva) beneficiano di uno specifico regime fiscale, entro il limite massimo di € 3.000, elevato in via transitoria a € 5.000 per gli anni 2026 e 2027 dalla Legge di Bilancio 2026.

Tali contributi:

- non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono assoggettati all’imposta sostitutiva, anche qualora eccedano i limiti ordinari di deducibilità;
- non sono inclusi nella quota imponibile delle prestazioni successivamente erogate dal Fondo Pensione.

I versamenti sono effettuati direttamente dal datore di lavoro, che ne evidenzia l’importo in un’apposita distinta e lo riporta nella Certificazione Unica (CU).

La comunicazione di tali contributi da parte dell’aderente al Fondo Pensione è richiesta esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia omissso di indicarli oppure li abbia indicati in modo errato.

4. TFR pregresso

Il D. Lgs. 252/2005 ha previsto, all’art. 23 comma 7 bis, la possibilità di devolvere al fondo pensione il TFR maturato in azienda prima dell’iscrizione al fondo stesso. Tale previsione è stata rafforzata dalla legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) e dalle successive Circolari dell’Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d’imposta (cioè, senza applicazione di imposta) in base all’art. 19, comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l’apposito modulo disponibile sul sito internet www.prevedi.it, all’interno della sezione modulistica. È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione. Ad esempio, la decisione di un lavoratore assunto da un’impresa il 01/01/2007 e iscritto a Prevedi dal 01/01/2010, di conferire al fondo pensione tutto il TFR pregresso maturato tra il 01/01/2007 e il 31/12/2009, non modificherà la data di adesione al fondo pensione (che rimane 01/01/2010).